

C O M U N E
DI
G E R M A G N O
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N 19	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza straordinaria di prima convocazione- seduta pubblica

OGGETTO: Art. 5, c. 4-quater, D.L. 102/2013 convertito in L. 28.10.2013 n° 124. Determinazione costo servizi TARSU e relative tariffe.

L'anno DUEMILATREDICI addì VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE
alle ore 21.25 nella Sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All'appello risultano dunque ora presenti i Sigg.:

N. d'ord.		Pres.	Ass.
1	PIZZI Sebastiano	X	
2	CERINI Cesare	X	
3	DE GIORGIS Adriano Alfonso	X	
4	BERTOLA Gianluigi	X	
5	CERINI Nicoletta	X	
6	CERINI Christian		X
7	RUSCHETTI Sandro	X	
8	VITTONI Fabrizio	X	
9	BIANCHI Renato	X	
10	BARONE Alfonso		X
11	ROSSETTI Paolo	X	
12	POLETTI Silvia		X
13	RIGOTTI Vilma	X	
TOTALE		10	3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dr. Nella VECA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sebastiano PIZZI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che nel Comune di Germagno la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria:
- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)
- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)
- che con la deliberazione G.C. n° 2 del 07.02.2010 venivano determinati i costi del servizio e delle tariffe TARSU, rimaste invariate fino all'anno 2012;
- che la riscossione 2012 veniva effettuata direttamente dall'Ufficio Comunale;

TENUTO CONTO

-che con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

- Delle norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n. 64, dalle quali risulta in sintesi :

NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO

MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).

I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

VISTO l'art. 5, comma 4-quater, del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con modifiche nella L. 28 ottobre 2013, n. 124 il quale dispone:

“ In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ATTESO CHE la maggiorazione standard di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente alla rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di GERMAGNO applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

RITENUTO pertanto opportuno determinare i costi del servizio e le relative tariffe TARSU 2013 come segue:
(vedi G.C. 2/2010)

DATO ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

DATO ALTRESÌ ATTO:

- CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;
- CHE vengono modificate le rate e scadenze stabilite ai fini TARES con deliberazione C.C. 11 del 24.06.2013;
- CHE non erano stati approvati, per il 2013, il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES;
- CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;
- CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- CHE resta confermata la modalità di riscossione TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente alla rata con scadenza 15.12.2013, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO l'art. 8, comma 1, del D.L. n. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;

Con N. 11 voti favorevoli e n. 2 astensioni (Rossetti e Bertola) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) DI APPLICARE LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

2) DI DARE ATTO che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3) DI DETERMINARE I COSTI DEL SERVIZIO E LE RELATIVE TARIFFE TARSU 2013 come segue:

Categoria A01 = € 0,82 al mq.
Categoria A02 = € 1,63 al mq.
Categoria A03 = € 1,63 al mq.
Categoria A04 = € 1,63 al mq.
Categoria A05 = € 1,63 al mq.
Categoria A06 = € 0,41 al mq.

4) DI DARE ATTO che la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso ;

5) DI DARE ALTRESÌ ATTO che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

6) DI STABILIRE le seguenti rate e scadenze:
15 dicembre 2013:100% maggiorazione + 5% quota comunale
31 gennaio 2013: 95% quota comunale

7) DI DARE ATTO che non erano stati approvati, per il 2013, il regolamento, piano finanziario e tariffe TARES;

8) DI STABILIRE CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili ;

9) DI STABILIRE CHE RESTA CONFERMATA LA MODALITÀ DI RISCOSSIONE TARSU 2012 ad eccezione della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e versata in unica soluzione unitamente alla rata di dicembre, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

10) DI INVIARE la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

11) DI DICHIARARE il presente atto, con N. 11 voti favorevoli e n. 2 astensioni (Rossetti e Bertola), immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Sebastiano PIZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – 1° comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data 07/12/2013 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per i 15 giorni consecutivi.

Germagno, li 07/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 – D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, li **07/12/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Germagno, li **07/12/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.sa Nella VECA

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
(Art. 49, primo comma, D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267, il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

Germagno, li 07/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico- Finanziario
f.to Cesare CERINI